

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PREMESSA

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 — prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) — rappresenta la quinta edizione della “rottamazione” delle cartelle. La prima versione fu introdotta con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016. Negli anni seguenti si sono succedute le altre edizioni, fino alla c.d. rottamazione quater, regolata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che consentiva la definizione dei carichi presso l'agente della riscossione dal 2000 al 2022.

Le finalità perseguite dal legislatore tramite tale istituto sono da individuarsi nell'offrire ai contribuenti un'occasione per regolarizzare la propria situazione debitoria con l'erario a condizioni di favore e nel ridurre le posizioni creditorie dell'Agenzie delle Entrate-Riscossione per somme che, diversamente, sarebbero difficilmente recuperabili.

1 AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La rottamazione quinquies, seppure prosegua nel solco già consolidato, si differenzia in maniera sostanziale dalle precedenti edizioni, in particolare per quanto attiene all'ambito oggettivo della definizione agevolata.

La principale novità riguarda, infatti, la puntuale individuazione delle tipologie di debiti ammessi alla definizione agevolata, contrariamente a quanto avvenuto nelle precedenti versioni, nelle quali le norme elencavano i limitati casi di esclusione dall'ammissione alla rottamazione.

L'art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025 individua, quali debiti estinguibili nell'ambito applicativo della misura, quelli derivanti da:

- attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972¹;
- contributi INPS non versati, con espressa esclusione di quelli iscritti a ruolo a seguito di attività di accertamento.

Il comma 97 dell'art. 1 include tra i debiti estinguibili anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali, limitatamente allo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni previste dalla legge.

Oggetto di definizione sono i carichi, come sopra definiti, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per verificare l'ammissibilità si deve fare riferimento esclusivamente alla data di consegna del ruolo, come indicata sulla cartella di pagamento, a nulla influenzando la data in cui il ruolo sia stato reso esecutivo né, tantomeno, la data di notifica della cartella.

¹ Ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Inoltre, gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

Ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede — entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo — alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a) e 74, quarto comma. Inoltre, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'art. 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'art. 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.

Rimangono pertanto escluse dalla definizione agevolata tutte le partite debitorie diverse dalle fattispecie sopraelencate. A titolo esemplificativo quelle derivanti da: avvisi di accertamento e di rettifica, atti di recupero, avvisi di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione in genere, contributi e premi gestiti da enti diversi dall'INPS, bolli auto.

Discorso a parte meritano le partite debitorie derivanti da tributi locali per i quali, nei commi da 102 a 110 dell'art. 1, vengono introdotte una serie di norme volte ad attribuire alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di prevedere, direttamente e in autonomia, tipologie di definizione agevolata per i tributi, da essi disciplinate e gestite.

2 BENEFICIO ECONOMICO PER I DEBITORI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'estinzione dei debiti rientranti nella definizione agevolata può essere perfezionata, previa domanda, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il beneficio per i contribuenti consiste nell'azzeramento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, degli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale, come determinato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019) di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 1999 e delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione). Per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni del codice della strada, irrogate da amministrazioni statali, il beneficio consiste nell'azzeramento degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di interessi e aggi e non dell'importo della sanzione stessa, che rimane interamente dovuto.

I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme ammesse alla definizione agevolata. Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Nel caso di scelta del pagamento rateale sono dovuti, ai sensi del comma 84 dell'art. 1, gli interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

Rispetto alle edizioni passate, il pagamento rateale presenta due elementi di novità, volti a favorire il più possibile le adesioni da parte dei contribuenti:

- possibilità di dilazione più lunga, fino a 9 anni (54 rate bimestrali), con la nota che per utilizzare la durata massima deve essere rispettato l'importo minimo per ciascuna rata bimestrale, fissato a 100 euro dal comma 92 dell'art. 1;
- piano di ammortamento delle rate costante per tutta la durata della dilazione. Le rate sono tutte di pari importo, a differenza di quanto avvenuto con la precedente rottamazione quater, nella quale erano previste due maxi-rate iniziali del 10% ciascuna.

3 PROCEDURA PER L'ADESIONE

La procedura per l'adesione alla definizione agevolata, indicata nei commi da 85 a 88 dell'art. 1, ricalca quelle delle versioni precedenti. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili attraverso il c.d. prospetto informativo, che può essere richiesto dal contribuente interessato.

Tale documento, comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione all'indirizzo e-mail indicato dal debitore in fase di richiesta, contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti", l'importo originario del carico, l'importo dovuto alla data di rilascio dello stesso prospetto e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale). Il confronto tra importo residuo dovuto e importo da pagare in definizione agevolata consente di valutare fin da subito l'eventuale convenienza per il contribuente in caso di adesione. Nel prospetto sono riportate ulteriori informazioni riferite alle singole cartelle in merito alla presenza di rateizzazioni, ovvero al fatto che i carichi siano parzialmente definibili, in quanto la cartella può ricomprendere sia importi ammissibili alla definizione agevolata sia importi non definibili, quest'ultimi non riportati nell'elenco.

Entro il 30 aprile 2026 il debitore che intende aderire deve trasmettere, a pena di decadenza, la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle procedure rese disponibili sul sito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tale sede deve essere indicata la scelta del numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento. Il prospetto informativo non assume un carattere vincolante per

il debitore. Nel caso in cui si rilevi che lo stesso non riporti carichi iscritti a ruolo astrattamente rottamabili, il debitore può inserirli nella dichiarazione di adesione attraverso la procedura on line in area pubblica, che consente l'indicazione manuale dei carichi. La procedura utilizzabile all'interno dell'area riservata non consente tale elasticità, in quanto nella dichiarazione sono opzionabili esclusivamente i carichi che corrispondono a quelli indicati nel prospetto informativo.

Il debitore, infatti, dispone di due modalità alternative, entrambe on line, per presentare la dichiarazione di adesione:

- Nella propria area riservata, direttamente o tramite intermediario delegato, mediante la compilazione del form apposito e la selezione dei carichi definibili proposti in automatico dalla procedura;
- Nell'area pubblica mediante la compilazione manuale del form.

Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione, e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione delle somme complessivamente dovute rilasciata dall'agente della riscossione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. È utile ricordare che, per le precedenti edizioni di definizione agevolata, si erano formati diversi orientamenti interpretativi. Il legislatore, a tal fine, ha fornito un'interpretazione autentica con l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108².

Fino al 30 aprile 2026 è possibile rettificare, integrare o revocare la dichiarazione di adesione. Ciò consente, pertanto, la correzione di errori, la revisione del piano di dilazione, l'eliminazione o l'aggiunta di carichi alla dichiarazione di adesione e finanche la revoca, con il ripristino della situazione debitoria originaria.

Nei commi 89 e 90 dell'art. 1 sono riportate alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati con

² v. Cass. civ., sez. 5, 7 novembre 2025, n. 29574

un'indicazione importante nel caso di precedenti pagamenti parziali. Se il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, per beneficiare degli effetti della definizione, e quindi per l'azzeramento degli importi a titolo di sanzioni e interessi, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2026 seppure, in tale particolare fattispecie, non risultino importi da pagare. Un altro aspetto da evidenziare riguarda gli eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione di adesione, che non possono essere rimborsabili e restano definitivamente acquisiti dall'agente della riscossione.

4 EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

La trasmissione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, prevista dal comma 86 dell'art. 1, determina i seguenti effetti elencati nel comma 91:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2026), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive (pignoramenti);
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Con riferimento ai riflessi per il terzo pignorato, e in particolare ai riflessi per il datore di lavoro cui sia stato notificato un atto di pignoramento di un suo dipendente in forza, il quale abbia presentato domanda di definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito risposta a una richiesta di chiarimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. È stato così chiarito che, nei casi in cui tutti i carichi oggetto di pignoramento presso terzi siano inseriti in un'adesione alla definizione agevolata quinquies, il terzo (se trattasi di un pignoramento di uno stipendio, il datore di lavoro) riceverà dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione di "non prosecuzione" della procedura esecutiva. A seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute da parte del debitore, verrà comunicata l'estinzione della procedura;

- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter³ e 48-bis⁴ del D.P.R. n. 602 del 1973;
- g) il debitore non è considerato moroso ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell'art. 54 del D.L. 50/2017. Tale effetto è immediato, atteso che — sin dal momento della presentazione della dichiarazione, con riferimento ai carichi definibili inseriti nella domanda presentata all'agente della riscossione — il contribuente è considerato regolare ai fini contributivi. Il legislatore ha previsto espressamente (art. 1, comma 92, Legge n. 199/2025), infatti, che si applica la disposizione (art. 54, D.L. 50/2017) che consente agli enti preposti il rilascio del DURC a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata effettuata nei termini previsti (30/4/2026), fermo restando il possesso degli altri requisiti di regolarità (art. 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015). Nel caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'unica rata entro il 31 luglio 2026, o comunque in caso di decadenza dal piano di dilazione, i DURC rilasciati sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli enti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente.

Il comma 92 dell'art. 1 prescrive che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, comunichi l'accoglimento della domanda con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse, ai debitori che presentano la dichiarazione di adesione entro il termine del 30 aprile 2026. Se la dichiarazione di adesione è stata trasmessa all'interno dell'area riservata del

³ Art. 28-ter D.P.R. 602/73 — Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.

Comma 1: *In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'art. 3, [comma 2](#), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.*

⁴ Art. 48-bis D.P.R. 602/73 — Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Comma 1: *A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies](#) del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [Legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'[articolo 19](#) del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'[articolo 1, comma 494](#), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.*

sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area. La comunicazione potrebbe contenere un eventuale diniego con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione quinquies.

Il pagamento delle somme dovute, come indicato nel comma 93 dell'art. 1, può essere effettuato con le consuete modalità previste dall'agente della riscossione:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione;

Non è ammesso il pagamento delle somme dovute in compensazione su F24 con crediti per imposte erariali o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Devono essere altresì tenuti in considerazione ulteriori effetti, rispetto a quelli elencati nel comma 91 dell'art. 1, derivanti dalla presentazione della dichiarazione di adesione. La stessa determina, infatti, la prova della piena conoscenza degli atti da parte del contribuente il quale, nel caso in cui non si perfezioni l'adesione, ovvero si verifichi la decadenza in una fase successiva, non potrà eccepire in futuro l'eventuale difetto di notifica nei confronti di un atto successivo dell'agente della riscossione⁵ (per esempio un'intimazione di pagamento riferita a cartelle di pagamento ritenute non correttamente notificate).

Un altro elemento di assoluta rilevanza — regolato dal comma 94 dell'art. 1 — che si presenta in discontinuità con il passato, riguarda l'impossibilità di ottenere nuove dilazioni, ovvero la riattivazione di quelle precedentemente in essere, in caso di decadenza dalla rottamazione quinquies, in qualunque momento essa avvenga. Rispetto alle condizioni previste per gli aderenti alla rottamazione quater, i quali possono tuttora richiedere una nuova dilazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 sulle somme per le quali si è verificata la decadenza, vi è certamente un vincolo più stringente per i soggetti che aderiscono alla rottamazione quinquies. In particolare, il comma 94, prevede che *«Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86: a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi*

⁵ Cass. civ, sez. 5, 12 dicembre 2024, n. 32230

dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;». Questo impone al contribuente di valutare con attenzione se procedere alla definizione e se, del caso, presentare più istanze al fine di valutare se un'eventuale difficoltà finanziaria possa consentire di proseguire almeno alcune delle domande di definizione agevolate presentate (es. quella relativa ai carichi per debiti Inps per le ricadute sulla perdita del requisito di regolarità contributiva⁶). Pertanto, le eventuali dilazioni sospese a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione vengono definitivamente revocate in ogni caso alla data del 31 luglio 2026, indipendentemente dall'avvenuto pagamento dell'unica rata, ovvero della prima rata del piano dei pagamenti della definizione comunicato dall'agente della riscossione.

Tuttavia, un aspetto positivo è indubbiamente la durata del piano rateale consentita con l'ultima versione della definizione agevolata, che è addirittura maggiore rispetto a quella attualmente prevista per le dilazioni ordinarie, nonché la riduzione degli importi dovuti. Elementi che lasciano trasparire il vantaggio nell'ottenere un nuovo piano di dilazione attraverso la rottamazione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il debitore ha facoltà di presentare più dichiarazioni di adesione al fine di suddividere i carichi in differenti, ed autonomi, piani di ammortamento. Il frazionamento del rischio consente di evitare che l'eventuale decadenza colpisca tutte le partite debitorie inizialmente ammesse, come avviene nel caso di presentazione di un'unica dichiarazione di adesione per la quale non si riesca a portare regolarmente a termine i pagamenti.

5 DECADENZA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il comma 95 dell'art. 1 dispone che la decadenza si determina in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

⁶ i.e documento unico di regolarità contributiva ex art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006 e d.m. 30 gennaio 2015 e ss. mm.

Anche in questo caso si rilevano due elementi di novità rispetto alle precedenti rottamazioni. Il primo introduce la possibilità di mantenere in essere la rottamazione anche in caso di mancato pagamento di una singola rata, con l'eccezione dell'ultima, che deve essere versata nei termini. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle FAQ pubblicate in data 20 gennaio 2026, fornendo un esempio pratico⁷, ha precisato che il pagamento della rata successiva a quella "saltata" sarà imputato alla rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata. Ulteriore chiarimento è stato fornito nel caso in cui non si effettui il pagamento entro la prima scadenza del 31 luglio 2026. La decadenza si verifica esclusivamente nel caso in cui il debitore abbia scelto il pagamento in un'unica soluzione. Viceversa, in caso di scelta del pagamento rateale, la decadenza si verifica al momento dell'omesso o ritardato versamento della seconda rata. Ciò significa che, per i soggetti che optano per il pagamento rateale, gli effetti della rottamazione restano validi fino al 30 settembre 2026 anche in caso di mancato pagamento della prima rata. Tuttavia, considerata la rilevanza dell'agevolazione, è consigliabile effettuare il pagamento della prima rata entro il termine stabilito del 31 luglio 2026.

Il secondo elemento di novità, non espressamente enunciato, non consente di effettuare il pagamento delle singole rate nei cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza prefissata (estensibili al primo giorno lavorativo successivo in caso di coincidenza della scadenza del quinto giorno con il sabato o con giorno festivo). Ciò comporta che un singolo giorno di ritardo nel pagamento della rata, della prima o dell'ultima, ovvero in presenza di una rata non pagata in caso di pagamento rateale, determina la decadenza della rottamazione quinquies. Un elemento, questo, che potrebbe presentare criticità per quei soggetti che si troveranno ad affrontare le residue rate della rottamazione quater, per le quali i giorni di tolleranza sono ammessi, e le future rate della rottamazione quinquies con le scadenze tassative.

La decadenza della rottamazione quinquies determina che la definizione non produce effetti, con la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Ai sensi del comma 96 possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti

⁷ *Faq n. 17 "... nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero".*

instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi della Legge n. 3 del 2012 (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari, concordato minore), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

6 CONNESSIONI CON ROTTAMAZIONI PRECEDENTI

Nel comma 99 dell'art. 1 è prevista la possibilità di estinguere i debiti derivanti da precedenti misure di definizione agevolata dichiarate inefficaci a seguito di intervenuta decadenza, limitatamente ai carichi ammissibili alla rottamazione quinquies.

Regole particolari sono previste dal comma 100 dell'art. 1 per gli aderenti alla rottamazione quater, i quali non possono avvalersi della nuova rottamazione se, alla data del 30 settembre 2025, risultano in regola con i pagamenti relativi alla precedente rottamazione quater, i quali sono tenuti a rispettare l'originario piano di ammortamento.

In base all'attuale formulazione normativa, restano esclusi dalla nuova definizione agevolata anche i debitori decaduti dalla rottamazione quater a seguito del mancato pagamento della rata con scadenza 9 dicembre 2025. Per questi soggetti rimane quale unica strada, oltre al pagamento integrale delle somme, la possibilità di richiedere una nuova dilazione ordinaria.

7 CONSIDERAZIONI PRATICHE

L'esperienza accumulata con le precedenti edizioni consente di affrontare la rottamazione quinquies con una certa familiarità nell'utilizzo della procedura on line, in particolare nelle modalità di adesione, del tutto analoghe alle passate rottamazioni.

Un elemento di criticità può riscontrarsi nelle situazioni per le quali vi siano delle dilazioni in corso che includono sia carichi definibili con la rottamazione quinquies sia carichi non definibili. In questi casi la presentazione della dichiarazione di adesione determina la sospensione della dilazione fino al 31 luglio 2026, ma solo in riferimento ai carichi definibili contenuti nella stessa. Per i carichi non rientranti nella definizione agevolata risultano dovute le rate mensili alle scadenze previste dal piano di ammortamento. Salvo l'introduzione di nuove funzionalità nella procedura on line, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà al ricalcolo delle rate dovute con la determinazione degli importi — al netto di quelli assorbiti dalla rottamazione quinquies — trascorso il termine del 31 luglio 2026, allorquando la parte di dilazione riferita ai carichi ammessi alla definizione agevolata verrà revocata, ai sensi del comma 94 dell'art. 1.

Il debitore, nella consapevolezza che la decadenza del piano di rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento — nel corso del periodo di rateazione — di un determinato numero di rate anche non consecutive,⁸ e che per le dilazioni richieste a partire dal 16 luglio 2022 il carico oggetto di dilazione decaduta non può più essere rateizzato, dovrà attivarsi autonomamente per individuare gli importi da pagare mensilmente. Questo fino al momento in cui l'agente della riscossione rideterminerà le somme dovute ed il relativo piano di ammortamento. Nelle FAQ pubblicate il 20 gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick — con le relative indicazioni per effettuare il pagamento — oppure potrà rivolgersi ai propri sportelli. Tali indicazioni sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di un apposito quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nella risposta è stato precisato che per le cartelle non ammesse alla rottamazione quinquies, contenute in piani di dilazione comprendenti carichi per i quali è richiesta la definizione agevolata, il piano rimarrà attivo, a condizione che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza per il mancato pagamento delle relative rate nei termini di legge (otto rate anche non consecutive), e pertanto il contribuente potrà ottenere, direttamente in area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, i moduli di pagamento delle rate con gli importi atualizzati.

Dal punto di vista pratico la procedura online può rivelarsi impegnativa per le situazioni che presentano dilazioni con numerose cartelle di pagamento. Infatti, la scelta di pagare la singola rata mensile riferita alle sole cartelle selezionate dal debitore deve essere effettuata per ciascuna cartella. Sarebbe auspicabile un'implementazione del servizio online tale da consentire una selezione più rapida delle cartelle per le quali il debitore prosegue il pagamento delle rate mensili nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e il 31 luglio 2026. In alternativa il debitore può rivolgersi agli sportelli territoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere il ricalcolo del piano di dilazione al netto delle somme confluite nella definizione agevolata.

⁸- per le rateizzazioni già in essere all'8 marzo 2020 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "[Decreto Fiscale](#)", D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021);

- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "[Decreto Ristori](#)", D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020);

- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive;

- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Per i soggetti che hanno in corso il pagamento delle rate della dilazione ordinaria tramite addebito diretto sul conto corrente, se la stessa include anche carichi non definibili, sarà necessario attivarsi per richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la revoca del mandato Sdd, dal momento di presentazione della dichiarazione di adesione, nonché il ricalcolo delle rate per la prosecuzione dei pagamenti del piano ordinario riferiti alle cartelle non ammesse alla definizione. La sospensione della rateazione fino alla data del 31 luglio 2026, infatti, non ha effetti sugli eventuali mandati Sdd già attivi che, se non revocati, proseguono il loro decorso originario.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare gli eventuali effetti dell'adesione alla definizione agevolata dal punto di vista contabile e fiscale per i soggetti in contabilità ordinaria. Lo stralcio di sanzioni e interessi determina una riduzione del debito verso l'agente della riscossione rilevato nel passivo dello stato patrimoniale al momento della notifica della cartella di pagamento. Le somme eliminate a seguito del perfezionamento dell'adesione costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del TUIR. Le stesse non concorrono alla formazione del reddito se gli importi contabilizzati a titolo di sanzioni e interessi non sono stati dedotti al momento della loro imputazione originaria a conto economico.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Dipartimento Economia e fiscalità

Angela Losito (*coordinamento*)

Giuseppe Buscema

Nino Onali